

Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. en)

13008/26
ADD 1

COPEN 325
JAI 1123
EUROJUST 50
CYBER 362
DROIPEN 134
ENFOPOL 309
TELECOM 418
EJUSTICE 37
MI 867
CT 104
DATAPROTECT 268

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 459 annex
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 459 annex.

All.: COM(2026) 459 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 459 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

ALLEGATO DELLA PROPOSTA

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER ACCORDI TRA L'UNIONE E LA BOLIVIA, IL CANADA, IL CILE, LA COSTA RICA, L'ECUADOR, GLI EMIRATI ARABI UNITI, IL PANAMA E IL PERÙ SULLA COOPERAZIONE TRA L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) E LE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DI TALI STATI TERZI

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

- (1) Gli accordi devono essere intesi a costruire la base giuridica per la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso lo scambio di dati personali operativi, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tali paesi e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme di criminalità per le quali è competente Eurojust in virtù del regolamento (UE) 2018/1727, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione e lo scambio di dati personali contemplati da detti accordi devono riguardare soltanto la criminalità e i connessi reati che rientrano nelle competenze di Eurojust in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1727 (congiuntamente denominati "reati"). In particolare la cooperazione dovrebbe essere destinata all'indagine e all'azione penale nei confronti di reati gravi, segnatamente il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e la criminalità informatica. Gli accordi devono specificare l'ambito di applicazione e le finalità per le quali Eurojust può trasferire dati alle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

- (2) Gli accordi devono definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati. Oltre alle salvaguardie enunciate in appresso, deve essere previsto l'obbligo che il trasferimento di dati personali sia soggetto a obblighi di riservatezza e che i dati personali non siano utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano, fatte salve le salvaguardie supplementari che possano risultare necessarie.

In particolare:

- (a) gli accordi devono contenere definizioni dei termini chiave, compresa una definizione di dati personali conforme all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
- (b) gli accordi devono rispettare il principio di limitazione delle finalità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. I dati possono essere trattati per una finalità supplementare, compatibile e specifica, solo con l'esplicita autorizzazione della parte che li trasferisce. A tal fine, occorre definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù degli accordi che, in

ogni singolo caso, non devono superare la misura necessaria per prevenire e combattere i reati contemplati dagli accordi. Le parti contraenti possono decidere di comune accordo che le informazioni trasferite possono essere trattate per una finalità supplementare, compatibile e specifica, che verrà specificata al momento di tale comune accordo e rientrerà nell'ambito di applicazione dell'accordo;

- (c) i dati personali trasferiti da Eurojust conformemente agli accordi devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per Eurojust di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione, la distruzione o l'ulteriore trattamento di tali dati. Gli accordi devono obbligare le autorità competenti dei paesi terzi interessati a rispettare tali limitazioni e specificare in che modo il rispetto di tali limitazioni sarà applicato nella pratica. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere il riesame periodico della necessità di un'ulteriore conservazione dei dati personali trasferiti. Gli accordi devono essere corredati di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti degli Stati terzi interessati alle quali Eurojust può trasferire i dati, come anche una breve descrizione delle loro competenze;
- (d) deve essere vietato il trasferimento, a opera di Eurojust, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato in singoli casi per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dagli accordi e sulla base di garanzie adeguate. Gli accordi dovrebbero inoltre contenere garanzie specifiche riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati, e dei dati personali di minori;
- (e) gli accordi devono garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto all'informazione e il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali limitazioni necessarie e proporzionate. Gli accordi devono inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità degli accordi stessi, e garantire ricorsi effettivi;
- (f) gli accordi devono stabilire norme in materia di conservazione dei dati personali, rettifica dei dati personali inesatti e cancellazione dei dati personali trasferiti illecitamente, nonché in materia di tenuta di registri e registrazioni a fini di rendicontabilità e documentazione. Dovrebbero inoltre prevedere garanzie riguardo al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche. Gli accordi dovrebbero specificare anche i criteri in base ai quali valutare l'accuratezza dei dati;
- (g) gli accordi devono comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro

consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Gli accordi devono inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità degli accordi stessi;

- (h) i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ad altre autorità locali, compreso a fini giudiziari, devono essere consentiti solo per le finalità originarie del trasferimento a opera di Eurojust e devono essere soggetti a condizioni e garanzie adeguate, compreso all'autorizzazione preventiva di Eurojust;
 - (i) le stesse condizioni di cui alla lettera h) devono applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti del paese terzo interessato ad autorità di un altro paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali trasferimenti successivi siano consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Eurojust è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727;
 - (j) gli accordi devono garantire che sia istituito un sistema di sorveglianza a opera di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche del paese terzo interessato che usano i dati personali e le altre informazioni scambiate nell'ambito degli accordi, e di agire in sede giudiziale. In particolare tali autorità indipendenti devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano dati personali devono rispondere del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali previste dagli accordi.
- (3) Gli accordi devono prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla loro interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.
 - (4) Gli accordi devono includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica degli accordi stessi da parte di gruppi comprendenti esperti in materia di protezione dei dati.
 - (5) Gli accordi devono includere una disposizione sulla loro entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarli o sospenderli, in particolare qualora il paese terzo non garantisca più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dagli accordi stessi. Gli accordi devono specificare inoltre se i dati personali rientranti nel loro ambito di applicazione e trasferiti prima della denuncia o sospensione possano continuare a essere trattati. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, se consentita, deve essere in ogni caso conforme alle disposizioni degli accordi al momento della denuncia o sospensione.
 - (6) La procedura di negoziato è la seguente:
 - (a) i negoziati devono essere preparati con largo anticipo;
 - (b) qualora la Commissione lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio, le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo COPEN al fine di individuare le questioni chiave, formulare pareri e fornire orientamenti, se del caso;

- (c) la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi dei negoziati durante la fase negoziale o, in caso di svolgimento parallelo di una serie di negoziati, dopo una serie di sessioni negoziali;
 - (d) la Commissione informa il Consiglio e consulta il gruppo COPEN in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.
- (7) Gli accordi faranno ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e devono comprendere una clausola linguistica a tale scopo.